



REGOLAMENTO VISITE GUIDATE - VIAGGI D'ISTRUZIONE

approvato con delibera n.73 del 30 giugno 2025

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 recante "Codice dei contratti pubblici";
- VISTA la nota ANAC del 9 dicembre 2024 recante "Riconoscimento alle Istituzioni scolastiche della possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione dei CIG per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro, relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali";
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

ADOTTA

il seguente Regolamento sulla programmazione, l'organizzazione, l'affidamento, l'esecuzione e la valutazione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche, nonché di eventuali stage linguistici e scambi culturali.

TITOLO PRIMO DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

(Scopo e campo di applicazione)

1. Il presente regolamento illustra le finalità e le modalità di programmazione, organizzazione, affidamento, l'esecuzione e la valutazione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche, nonché di eventuali stage linguistici e scambi culturali, a condizione che l'importo complessivo degli affidamenti per l'anno scolastico di riferimento risulti inferiore a 140.000 euro (IVA esclusa).
2. Qualora l'importo complessivo degli affidamenti di cui al comma 1 per l'anno scolastico di riferimento superi la soglia di 140.000 euro (IVA esclusa), la procedura dovrà essere svolta da una stazione appaltante qualificata ovvero da appositi uffici individuati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e della nota ANAC del 9 dicembre 2024 recante "Riconoscimento alle Istituzioni scolastiche della possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione dei CIG per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro, relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali".



3. In particolare il presente regolamento disciplina il ruolo dei diversi organi competenti, l'iter procedurale da seguire per la progettazione e l'affidamento dei servizi relativi ai viaggi di istruzione, alle visite guidate e alle uscite didattiche nonché di eventuali stage linguistici e scambi culturali, la loro esecuzione e le modalità di monitoraggio e verifica.
4. Esso contiene inoltre altre informazioni utili alla piena integrazione di queste attività nel quadro della realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Art. 2 (Definizioni)

1. Per viaggio di istruzione si intende un'attività didattico-educativa extracurricolare, programmata dalla scuola, che ha finalità culturali, sociali e formative e si svolge al di fuori dell'ambiente scolastico abituale e che ha durata superiore ad un giorno.
2. Per visite guidate si intendono le visite effettuate, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali e altri luoghi di interesse in conformità all'art. 3, lettera c) della Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291.
3. Per uscita didattica si intende un'attività didattico-educativa che si svolge al di fuori degli edifici scolastici e che si conclude entro l'orario di lezione previsto nel giorno.
4. Per stage linguistici si intendono le attività didattico-educative che comportano la permanenza degli studenti dell'Istituto presso strutture formative che tengono corsi in lingua straniera, siano esse situate in territorio italiano o estero.
5. Per scambi culturali si intendono le attività didattico-educative che comportano la presenza degli alunni dell'Istituto presso enti formativi o scuole estere per un periodo di tempo determinato e, reciprocamente, la presenza di alunni stranieri presso l'Istituto all'interno del progetto di scambio culturale.
6. Nel presente regolamento il termine iniziativa si riferisce indifferentemente ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, alle uscite didattiche, agli stage linguistici e agli scambi culturali.

Art. 3 (Finalità)

1. I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, gli stage linguistici e gli scambi culturali rappresentano un arricchimento dell'offerta formativa e si configurano come attività complementari a quelle curricolari. Pur distinguendosi dalle tradizionali lezioni all'interno degli edifici scolastici, possono costituire parte integrante o integrativa delle discipline previste dal curriculum.
2. In quanto tali, devono essere coerenti con gli obiettivi educativi, didattici e formativi delle materie che ne motivano la realizzazione, nel rispetto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Non si tratta, quindi, di semplici momenti ricreativi: queste esperienze sono finalizzate a completare e approfondire la preparazione degli studenti, e i giorni ad esse dedicati sono a tutti gli effetti considerati giorni di lezione.

Art. 4 (Principi generali)

1. La progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e la verifica dei viaggi di istruzione, delle visite guidate, delle uscite didattiche, degli stage linguistici e degli scambi culturali costituiscono un



procedimento amministrativo complesso, che coinvolge l’attività di una pluralità di organi interni alla scuola.

2. Tale procedimento è disciplinato, nelle sue diverse fasi, da disposizioni di carattere amministrativo-contabile e di contrattualistica pubblica, dalla disciplina civilistica in tema di responsabilità per la vigilanza, dalle norme in materia di sicurezza nonché da specifiche indicazioni ministeriali che si occupano anche dei profili didattico-educativi, oltre a dettare i riferimenti per l’adattamento al contesto scolastico delle norme di applicazione generale.
3. Il perseguimento efficace ed efficiente dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione delle visite di istruzione, delle visite guidate, delle uscite didattiche, degli stage linguistici e degli scambi culturali, che contribuiscono alla piena attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, richiede il tempestivo coordinamento di tutti i soggetti coinvolti e la determinazione di precise fasi procedurali e dei tempi di attuazione, in maniera da assicurare il pieno rispetto della normativa vigente e garantire il massimo beneficio didattico-educativo di ciascuna iniziativa.
4. I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche nonché gli stage linguistici e gli scambi culturali sono affidati esclusivamente tramite appalti di servizi ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto delle delibere ANAC in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, delle indicazioni di supporto del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle disposizioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
5. Gli appalti dei viaggi di istruzione, delle visite guidate, delle uscite didattiche nonché degli stage linguistici e degli scambi culturali sono affidati nel rispetto dei principi di rotazione e di piena digitalizzazione delle procedure.
6. Le modalità e i limiti territoriali per i viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, gli stage linguistici e gli scambi culturali sono stabiliti dalla singola Istituzione scolastica nell’esercizio dell’autonomia funzionale riconosciuta dal d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in considerazione delle risorse disponibili e degli obiettivi didattico-educativi stabiliti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tenendo a riferimento le indicazioni e le linee guida stabilite in materia dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Art. 5

(Riconoscizione della disciplina di settore applicabile)

Risultano applicabili le seguenti circolari e note del Ministero dell’Istruzione e del Merito:

- i) la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, relativa alle linee guida dettagliate sull’organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione, sottolineando l’importanza di una programmazione didattica accurata e della sicurezza degli studenti;
- ii) la Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623, che ribadisce l’autonomia decisionale delle scuole nell’organizzazione delle predette attività, evidenziando la necessità di una pianificazione che coinvolga gli organi collegiali e garantisca la sicurezza degli studenti;
- iii) la Nota del Ministero dell’Istruzione 11 aprile 2012, n. 2209, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’organizzazione dei viaggi di istruzione, stabilendo che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate debba tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa, come sancito dall’art. 7, d.lgs. n. 297/1994, e dal Consiglio



di istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e), D.Lgs. n. 297/1994;

iv) le Note del Ministero dell'Istruzione n. 674 del 3 febbraio 2016 e n. 3130 del 12 aprile del 2016, che forniscono chiarimenti riguardo all'organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate riguardanti la sicurezza dei mezzi e le richieste di verifica ai competenti uffici della Questura territorialmente competente.

Art. 6

(Responsabilità e sicurezza)

1. L'elemento della sicurezza degli studenti e del personale accompagnatore è di primaria importanza in tutte le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e verifica dei viaggi di istruzione, delle visite guidate, delle uscite didattiche, degli stage linguistici e degli scambi culturali.
2. I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di vigilanza e devono garantire che tutte le attività si svolgano in un ambiente sicuro. Della sicurezza rispondono parimenti, per quanto di propria competenza, le strutture presso cui si trovano gli studenti.
3. Resta fermo l'obbligo dei docenti di segnalare ogni anomalia o negligenza da parte degli affidatari dei servizi coinvolti nella fase di progettazione, affidamento ed esecuzione del viaggio di istruzione e di adottare, nell'immediato, ogni utile misura al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza degli studenti partecipanti. Di tali misure i docenti informeranno tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato.
4. I docenti accompagnatori dovranno portare con sé le cassette di sicurezza del primo soccorso disponibili in ogni plesso e la modulistica della denuncia di infortunio, da trasmettere tempestivamente agli uffici di segreteria in caso di evento infortunistico che dovesse occorrere agli studenti o al personale durante lo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 7

(Parametri per l'individuazione del numero degli accompagnatori)

1. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e di adeguata vigilanza, il rapporto tra docenti accompagnatori e studenti sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria di primo grado è fissato in un docente ogni 15 alunni.
2. Inoltre, nel caso di un unico gruppo da 15 alunni, si deve prevedere la presenza di almeno due accompagnatori per garantire una gestione adeguata nel caso di emergenze.
3. In presenza di studenti con disabilità, è necessario prevedere, in aggiunta, la presenza di docenti di sostegno o personale dedicato in base al PEI dello studente. Nel caso di gravità (anche comportamentale e non certificata) il rapporto deve essere di un docente (o educatore) ogni alunno; nei casi meno gravi, il rapporto potrà salire fino a un docente ogni 3 alunni su proposta del Consiglio di classe o del team di modulo.
4. Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di classe nella scuola secondaria di primo grado e, nella scuola primaria, i moduli dei docenti provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni viaggio di istruzione, visita guidata, stage linguistico e scambio culturale al fine del subentro in caso di assenza del titolare.
5. Nelle uscite didattiche, che si tengono solitamente all'interno del territorio in cui si trova l'Istituto scolastico, dei paesi vicini e del comprensorio del parco del Monte Canto, il rapporto tra docenti accompagnatori e studenti è di norma, sia nella scuola primaria sia nella secondaria



di primo grado, di un docente per ciascun gruppo di 25 alunni, che sale a due se si utilizzano i mezzi di trasporto pubblici.

6. Per gli alunni con disabilità si applica il rapporto previsto per i viaggi d'istruzione di cui al c.3. Se autorizzati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), i collaboratori scolastici potranno supportare i docenti nella sorveglianza. In ogni caso di regola deve essere prevista la presenza di almeno due accompagnatori al fine di garantire una gestione adeguata dell'uscita nel caso di emergenze.

Art. 8

(Tutela assicurativa)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, la copertura assicurativa INAIL è stata estesa per l'anno scolastico 2024/2025 agli studenti anche per eventi lesivi occorsi durante i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.
2. Al verificarsi di tali eventi in danno di docenti o studenti, sussiste l'obbligo di inoltrare immediatamente la denuncia di infortunio agli uffici di segreteria.
3. La responsabilità civile verso terzi e la copertura per il danneggiamento di oggetti non sono ricomprese nella tutela INAIL. I genitori degli studenti che parteciperanno ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, alle uscite didattiche nonché agli stage linguistici e agli scambi culturali sono tenuti a stipulare l'assicurazione integrativa d'Istituto ovvero a presentare agli uffici di segreteria dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione di una polizza privata avente ad oggetto la copertura dei rischi sopra indicati.

TITOLO SECONDO PROCEDURA

Art.9

(Organi competenti)

1. All'organizzazione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate, delle uscite didattiche, degli stage linguistici e degli scambi culturali concorrono diversi organi collegiali.
2. La Commissione Gite (composta da un assistente amministrativo, un docente della scuola primaria e un docente della scuola secondaria di primo grado per plesso), se costituita, valuta i cataloghi presentati dalle agenzie di viaggio e, previo parere favorevole della Commissione, li inoltra ai Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado e ai moduli della scuola primaria. Al termine dell'anno scolastico la Commissione Gite raccoglie gli esiti della valutazione delle iniziative effettuate e li trasmette alla segreteria ai fini delle eventuali esclusioni dai fornitori dell'Istituto e, in caso di gravi inadempienze, ai fini dell'attivazione della segnalazione al casellario ANAC.
3. I Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado e i moduli della Scuola primaria propongono e esprimono pareri in relazione ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, alle uscite didattiche, agli stage linguistici e agli scambi culturali riferiti alle classi di propria competenza in base alle esigenze didattiche.



4. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività dei viaggi di istruzione, delle visite guidate, delle uscite didattiche, degli stage linguistici e degli scambi culturali e li approva.
5. Il Consiglio d'Istituto delibera sulle proposte approvate dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli aspetti organizzativi e finanziari. L'approvazione costituisce atto di inserimento delle iniziative nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
6. Il Consiglio d'Istituto non può deliberare su proposte di viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, stage linguistici e scambi culturali non approvate dal Collegio dei Docenti.

Art.10

(Fasi della procedura per le iniziative in calendario da ottobre a dicembre)

1. Entro il mese di maggio di ciascun anno scolastico, i Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado e i moduli della Scuola primaria propongono i viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, gli stage linguistici e gli scambi culturali, riferiti alle classi di propria competenza, che si debbano tenere nei mesi da ottobre a dicembre del successivo anno scolastico. Le proposte devono essere valutate in base alle esigenze didattiche.
2. Entro il 30 giugno il Collegio dei Docenti approva il piano delle gite dei mesi da settembre a dicembre del successivo anno scolastico, comprensivo di tutti i viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, gli stage linguistici e gli scambi culturali che si prevede di realizzare. Entro la stessa data i docenti compilano in ogni sua parte e trasmettono alla segreteria il modello unificato di cui agli artt. 15 e 16, indicando il numero ipotetico di partecipanti, basata su rilevazioni informali con le famiglie.
3. Entro il 30 giugno il Consiglio d'Istituto approva il piano delle gite deliberato dal Collegio dei Docenti. L'approvazione costituisce atto di integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
4. Entro il 20 settembre dell'anno scolastico successivo dovrà essere consegnato in segreteria il modello di adesione vincolante, unico per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, contenente un'indicazione preliminare dei costi di massima, elaborata sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici di segreteria nei mesi di luglio e agosto.
5. Entro il 10 ottobre la segreteria completa le procedure di affidamento.
6. Il viaggio d'istruzione, la visita guidata, lo stage linguistico e lo scambio culturale si effettuerà solo al raggiungimento di un numero di adesioni pari almeno al 75% del numero degli alunni delle classi interessate.
7. Del rispetto della tempistica si tiene conto al fine della misurazione degli obiettivi di performance amministrativa.



Art.11

(Fasi della procedura per le iniziative in calendario da febbraio a maggio)

1. Entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, i Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado e i moduli della Scuola primaria propongono i viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, gli stage linguistici e gli scambi culturali, riferiti alle classi di propria competenza, che si debbano tenere nei mesi da febbraio a maggio dello stesso anno scolastico. Le proposte devono essere valutate in base alle esigenze didattiche.
2. Entro il 31 ottobre il Collegio dei Docenti approva il piano delle gite dei mesi da gennaio a maggio del corrente anno scolastico, comprensivo di tutti i viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, gli stage linguistici e gli scambi culturali che si prevede di realizzare. Entro la stessa data i docenti compilano in ogni sua parte e trasmettono alla segreteria il modello unificato di cui agli artt. 15 e 16, indicando il numero ipotetico di partecipanti, basata su rilevazioni informali con le famiglie.
3. Entro il 31 ottobre il Consiglio d'Istituto approva il piano delle gite deliberato dal Collegio dei Docenti. L'approvazione costituisce atto di integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
4. Entro il 22 dicembre dell'anno scolastico corrente dovrà essere consegnato in segreteria il modello di adesione vincolante, unico per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, contenente un'indicazione preliminare dei costi di massima, elaborata sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici di segreteria nel mese di novembre.
5. Entro il 31 gennaio la segreteria completa le procedure di affidamento.
6. Il viaggio d'istruzione, la visita guidata, lo stage linguistico e lo scambio culturale si effettuerà solo al raggiungimento di un numero di adesioni pari almeno al 75% del numero degli alunni delle classi interessate.
7. Del rispetto della tempistica si tiene conto al fine della misurazione degli obiettivi di performance amministrativa.

Art.12

(Adesioni)

1. Le tempistiche e le modalità per l'adesione a ciascun viaggio di istruzione e visita guidata sono comunicate attraverso una circolare indirizzata ai genitori.
2. Le adesioni espresse dai genitori ai sensi degli artt. 10 e 11 sono vincolanti. Non è ammesso il successivo recesso e i genitori sono tenuti al versamento della quota dovuta, calcolata sulla base degli effettivi partecipanti, comunicata attraverso il sistema PagoPA, anche se il proprio figlio o la propria figlia non dovesse partecipare al viaggio di istruzione, visita guidata, uscita didattica, stage linguistico o scambio culturale oggetto del modello.
Per importi superiori a 300 euro sarà emesso un avviso di pagamento di acconto e un successivo avviso di pagamento a saldo.
Nel modulo di adesione i genitori sono tenuti ad indicare eventuali circostanze rilevanti ai fini dell'organizzazione del viaggio (situazioni di salute come ad esempio diabete, allergie, intolleranze alimentari, assunzione di farmaci, particolari requisiti di accessibilità delle strutture per alunni disabili, ecc.) che richiedano particolari cautele o accorgimenti.



3. Nelle sole ipotesi previste dall'assicurazione d'Istituto, in caso di mancata partecipazione dell'alunno o dell'alunna potrà essere attivata da parte del genitore la procedura di risarcimento prevista dalle condizioni di polizza, con esclusione di ogni altra forma di rimborso da parte dell'Istituto.

4. Qualora i genitori, dopo aver espresso l'adesione vincolante ai sensi del comma 1, si rifiutassero di corrispondere la quota prevista, essi saranno tenuti, a pena di esclusione ai fini della partecipazione ai successivi viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, stage linguistici o scambi culturali organizzati dall'Istituto nel periodo di iscrizione del proprio figlio o della propria figlia, a versare preventivamente a favore dell'Istituto la quota insoluta. Fino all'effettuazione di questo versamento non potranno partecipare alle successive iniziative a cui intendano aderire.

Art. 13 (Deroghe)

I termini di cui agli artt. 10 e 11 non si applicano per la partecipazione ad eventi occasionali e non pianificabili, come mostre, premiazioni, ecc, che prevedano il ricorso al solo servizio di trasporto.

In questa ipotesi si procede ad approvazione o ratifica nel primo Collegio dei docenti utile, previo parere favorevole del Consiglio di classe della Scuola secondaria di primo grado o del modulo della Scuola primaria interessato alla partecipazione all'evento.

La proposta dell'iniziativa deve essere presentata alla segreteria almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista, utilizzando l'apposito modulo unificato di cui agli artt. 15 e 16.

Art.14 (Criteri generali di scelta della meta e durata)

1. Al fine di commisurare la durata del viaggio all'età degli studenti e promuovere la conoscenza approfondita del proprio territorio, si adottano i seguenti criteri generali di scelta della meta e di durata:

i) per il primo ciclo della scuola primaria (classi I e II) la meta delle visite guidate è di regola individuata nell'ambito territoriale della rispettiva provincia e province limitrofe; per il secondo ciclo della scuola primaria (classi III, IV e V) l'ambito territoriale può essere esteso all'intera regione e alle regioni limitrofe;

ii) per la scuola secondaria di primo grado di regola le classi prima effettuano solo visite guidate, le classi seconde visite guidate o visite d'istruzione della durata di due giorni, le classi terze visite guidate o visite d'istruzione della durata massima di tre giorni.

2. Nell'ipotesi in cui il viaggio d'istruzione, lo scambio culturale e lo stage linguistico si svolgano in tutto o in parte all'estero, dovrà essere preliminarmente verificato che tutti gli studenti delle classi coinvolte abbiano titolo a soggiornare nel paese di destinazione. I docenti referenti segnaleranno alla segreteria la meta estera ipotizzata almeno 120 giorni prima della data prevista di effettuazione dell'iniziativa, al fine di consentire gli accertamenti presso i competenti uffici della Questura, dei consolati dei Paesi interessati e degli uffici del Ministero degli Esteri. In caso di accertamento negativo anche per un solo studente l'iniziativa non potrà essere organizzata.

Art.15 (Organizzazione del viaggio)

1. I Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado e i moduli della scuola primaria definiscono la proposta di visita d'istruzione, visita guidata, stage linguistico e scambio culturale



individuando la soluzione più idonea fra quelle contenute nei pacchetti individuati dalla Commissione Gite ai sensi dell'art. 9, c.2.

2. Si dovranno proporre all'agenzia almeno due opzioni di date o periodi per facilitare la prenotazione e la gestione logistica, soprattutto nel caso di viaggi d'istruzione.

3. Qualora non fosse prevista in nessun pacchetto la meta prescelta, il Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado e il modulo della scuola primaria formuleranno una dettagliata descrizione, nel modello unificato predisposto dalla segreteria, da trasmettere agli uffici di segreteria entro i termini indicati negli artt. 10 e 11 del presente regolamento.

4. Anche quando l'iniziativa non prevede l'acquisizione di servizi ulteriori oltre al trasporto, il Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado e il modulo della Scuola primaria dovranno formulare la richiesta di acquisizione del solo servizio di trasporto, attraverso il suddetto modello unificato.

Art. 16

(Digitalizzazione delle procedure)

1. Il modulo unificato da compilare a cura dei Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado e dei moduli della Scuola primaria dovrà essere compilato sulla modulistica resa disponibile su piattaforma online e sottoscritto digitalmente dal docente coordinatore o da un docente delegato.

2. Eventuali modelli compilati in formato cartaceo sono considerati irregolari e dovranno essere regolarizzati a cura dei docenti sottoscrittori con la compilazione del modulo secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Fino all'avvenuta regolarizzazione la procedura istruttoria da parte della segreteria è sospesa.

Art.17

(Misure di controllo e pagamenti)

2. Dopo il completamento delle procedure di affidamento, il personale di segreteria referente del procedimento di organizzazione delle visite di istruzione invierà alle famiglie l'avviso di pagamento, con particolare attenzione alle eventuali gratuità per gli alunni con disabilità.

3. Tutti i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPA, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti alla pubblica amministrazione.

4. Nel caso sia stato già versato un acconto, sarà richiesto solo il saldo della quota restante. Qualora l'acconto coprisse l'intero importo del viaggio, non sarà emesso l'evento di pagamento a saldo.

5. Gli uffici di segreteria trasmettono alla Questura territorialmente competente i dati previsti dal Protocollo d'intesa siglato il 5 gennaio 2015 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Istruzione al fine di attivare i previsti controlli da parte della Polizia di Stato.

Art. 18

(Fondo di solidarietà)

1. Le famiglie che si trovano in difficoltà economica potranno fare richiesta di un contributo al fondo di solidarietà della scuola, previo inoltrare della domanda in segreteria. Il contributo è concesso in ordine cronologico di presentazione della domanda e sino a capienza del fondo.

2. Il contributo potrà coprire fino al 50% del costo del viaggio e fino ad un importo massimo di 75,00 € se il costo supera i 150 €.



Art. 19

(Alunni non partecipanti)

Gli alunni che non partecipano ai viaggi di istruzione, alle visite guidate e alle uscite didattiche, nonché ad eventuali stage linguistici e scambi culturali, frequentano le lezioni in classi parallele o in altre classi del plesso di appartenenza e sono impegnati in attività di studio assistito.

Art. 20

(Norme di comportamento e sanzioni)

1. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di comportamento stabilite dall'istituto durante l'intera durata del viaggio di istruzione, della visita guidata, dell'uscita didattica nonché di eventuali stage linguistici e scambi culturali.
2. In sede di revisione del regolamento disciplinare della scuola secondaria di primo grado dovranno essere introdotte specifiche fattispecie sanzionatorie con riferimento al comportamento tenuto durante le iniziative all'esterno dell'Istituto.
3. Il patto di corresponsabilità della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado è integrato con il disposto di cui al c.1.

Art.21

(Monitoraggio e verifica)

1. Nei soli casi in cui si siano rilevate criticità nella fase di esecuzione dell'iniziativa, il Coordinatore del Consiglio di classe o del modulo o un suo delegato segnalano la circostanza alla segreteria e alla Commissione Gite per gli adempimenti di cui all'art.9, c.2.
2. La Commissione Gite, integrata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, effettua alla fine di ciascun anno scolastico una ricognizione sullo stato di attuazione del presente regolamento e sulle difficoltà riscontrate in fase di applicazione, anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento, nel rispetto della vigente normativa di settore.